



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI**

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 12 del 28-04-2014

**ART. 34 COMMA 20 DEL D.L. N. 179/2012: APPROVAZIONE RELAZIONE SUI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI GESTITI DAL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, convocato con avviso n. 537 del 19.04.2014, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	P	MURRU STEFANO	P
PIRAS SALVATORE	P	SOTGIA DANIELA	P
NORIA BASTIANINA	P	PIRAS ROSETTA	A
GONNELLA SILVIA	P	PIRAS PIETRO	P
FRESI GIOVANNI STEFANO	A	SECHI FRANCESCO	P
MURRU SERGIO	A	SECHI DOMENICA	A

Presenti n. 8 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIANCARLO CARTA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, rubricato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” all’art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), prevede:

- ✓ comma 20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*
- ✓ Comma 21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Considerato che da una ricognizione effettuata dagli uffici sui servizi del Comune, risulta che solo una parte riveste la qualifica di servizio pubblico locale, mentre altri hanno natura di servizi strumentali e, pertanto, non soggetti alle disposizioni di cui ai citati commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012;

Considerato che per ciascun affidamento in essere dei servizi pubblici locali si è proceduto ad una sintetica descrizione che evidenzia le caratteristiche, la tipologia di utenti, la rilevanza economica in termini di costi, le forme di affidamento prescelte, le scadenze degli affidamenti, nonché la conformità degli stessi ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo, gli eventuali obblighi di servizio;

Preso atto della necessità, in attuazione dell’art. 34 comma 21 del d.l. n. 179/2012, di effettuare una valutazione di conformità dei singoli affidamenti alla normativa europea, al fine di un eventuale adeguamento;

Ravvisata la competenza di questo organo sulla materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il TFUE;

Visto il d.l. n. 179/2012, con particolare riferimento all’art. 34 commi 20 e 21;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

sentita l’illustrazione del Segretario Comunale,

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di approvare l’allegata relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici

degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, della relazione ex art. 34 comma 20 e 21 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012;

di trasmettere la *relazione ex art. 34 comma 20 e 21 del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012*, agli uffici comunali, affinché procedano, ciascuno per la propria competenza, all'adozione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

RELAZIONE

(AI SENSI DELL' ART. 34, COMMA 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012)

PREMESSA

La disciplina sui servizi pubblici locali è stata ed è tutt'ora oggetto di ripetuti cambiamenti. I principali riferimenti normativi sono ancora costituiti dagli artt. 112, 113 e seguenti del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), ancorché il testo originario di tali norme sia stato "bersaglio" di modifiche, abrogazioni ed integrazioni.

La legislazione in oggetto è stata spesso al centro di trattazione giurisprudenziale nazionale e comunitaria, poiché le incertezze normative nazionali ed il carattere preminente dell'ordinamento comunitario, soprattutto in materia di tutela del **principio di concorrenza**, hanno alimentato i ricorsi amministrativi sulle forme e modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.

L'art. 23-bis del d.l. 112/08, modificando sostanzialmente l'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, ha introdotto una disciplina puntuale sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.

Come è noto, il citato articolo 23 bis è stato abrogato, con d.P.R. n. 113/2011, all'esito di una consultazione referendaria. Il legislatore, circa un mese dopo, occupandosi nuovamente della materia, ha sostanzialmente riprodotto la medesima disciplina oggetto di abrogazione referendaria, con l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011. Anche quest'ultima norma è stata censurata, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, che ha sancito l'illegittimità costituzionale, in virtù del divieto costituzionale di ripristinare una norma oggetto di abrogazione referendaria.

L'abrogazione dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, ha comportato l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa europea in materia di organizzazione e conferimento dei servizi d'interesse generale (cioè dei servizi pubblici locali), fermo restando che qualunque scelta effettuata dalle competenti autorità pubbliche locali, deve essere preceduta da alcuni **oneri procedurali** e, in particolare, da una valutazione di compatibilità delle medesime con l'ordinamento europeo, come espressamente richiesto dall'art. 34 comma 20 del decreto legge n. 179/2012.

Tale valutazione di compatibilità è l'oggetto principale della presente relazione.

La finalità di questa norma è, quindi:

1. assicurare il rispetto della disciplina europea;
2. garantire la parità tra operatori economici;
3. favorire l'economicità della gestione;
4. favorire un'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Prima di passare alla valutazione di compatibilità dei servizi pubblici locali, appare opportuno offrire al Consiglio ed ai cittadini che leggeranno questo documento, alcuni riferimenti normativi e concetti per una maggiore comprensione dell'argomento trattato.

L'art. 34 del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, (in particolare i commi 20 e 21), introduce un'implicita rinuncia ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici locali, rinviando alle disposizioni dell'ordinamento comunitario e, in particolare del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

A tal fine viene introdotto un nuovo ed ulteriore **strumento di controllo interno**, demandato all'organo consiliare, con il quale si chiede di relazionare sul rispetto della disciplina comunitaria nei procedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali.

In particolare i commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, recitano quanto segue:

- *Comma 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*
- *Comma 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La corretta applicazione dei commi 20 e 21 presuppone una precisa individuazione del campo di applicazione. Infatti l'obbligo di cui si parla **riguarda esclusivamente i servizi pubblici locali a rilevanza economica**.

L'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano avere "... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Partendo da tale definizione, si riporta la seguente riflessione del Consiglio di Stato, con la quale si deve ritenere che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento e, su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta soggettiva, (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 34 commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012:

1. **i servizi strumentali.** La nozione di attività strumentali non conosce una definizione sul piano del diritto positivo; si può comunque richiamare l'art. 13 del d.l. 4.07.2006, n. 223, che si limita a fare riferimento ad attività di produzione di beni e servizi funzionali all'attività delle amministrazioni. Ne consegue che i cosiddetti servizi strumentali sono quei servizi che un terzo soggetto svolge a favore di un'amministrazione, a fronte di un corrispettivo pagato dal medesimo ente pubblico. Il confine tra servizi pubblici locali e servizi strumentali è spesso labile; il criterio discrezionale va ricercato nel fatto che i primi sono svolti direttamente a beneficio della collettività, mentre i secondi esclusivamente a favore del Comune.
2. **I servizi pubblici privi di rilevanza economica,** cioè quei servizi in cui non esiste un interesse del mercato, in quanto privi di remuneratività.
3. I servizi previsti dall'art. 34 comma 25 del d.l. 179/2012, cioè distribuzione del gas naturale, di **distribuzione dell'energia elettrica** ed alla gestione delle farmacie comunali.
4. **I servizi pubblici locali a rete** che hanno rilevanza economica, in quanto a norma dell'art. 34 comma 23 del d.l. n. 179/2012 la scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate dagli organi di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti. Tra questi, allo stato attuale occorre ricomprendere sicuramente il servizio idrico integrato, in quanto la gestione fa capo alla società Abbanoa spa, mentre il controllo è esercitato dall'Autorità d'Ambito territoriale ATO Sardegna.

IL RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

In premessa occorre precisare che nell'ordinamento comunitario non esiste una definizione di servizio pubblico locale, ma la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 325 del 17.11.2010) ha sostanzialmente ritenuto che la definizione di servizio pubblico locale prevista dall'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000 sia "omologa" a quella comunitaria di servizio di interesse generale.

L'ordinamento europeo afferma che per la gestione delle attività economiche vige il **principio della neutralità della natura del gestore**, che può essere pubblico o privato, purché, l'uno non goda di condizioni di vantaggio rispetto all'altro.

L'ordinamento europeo non incide in alcun modo sulla potestà organizzativa degli enti locali; piuttosto, proprio con specifico riferimento ai servizi d'interesse generale, il protocollo n. 26 al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che *i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare: il ruolo essenziale e l'ampio **potere discrezionale** delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;...*

Tale potere discrezionale trova i suoi limiti nella salvaguardia del principio di concorrenza tra le imprese che operano nel mercato; a tal fine appare opportuno ricordare che l'art. 106 TFUE sancisce due principi:

- il principio di parità concorrenziale fra imprese pubbliche e imprese private;
- il principio per cui gli ordinamenti nazionali possono legittimamente attribuire a certe imprese diritti speciali o esclusivi, purché il trattamento preferenziale di tali, rispetto alle altre imprese, sia strettamente necessario al fine del conseguimento di una specifica missione di produzione di servizi di interesse economico generale.

1. Servizio di assistenza a persone non autosufficienti

Descrizione del servizio: il servizio consiste nell'assistenza presso il domicilio di persone non autosufficienti (piani 162/98).

Importo del servizio: € 3.094,00

Copertura della spesa: con riferimento al servizio di assistenza a persone non autosufficienti, la spesa complessiva trova copertura finanziaria con fondi regionali annualmente concessi nell'ambito dei piani personalizzati a gestione diretta di sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge n. 162/1998.

Modalità di affidamento: il servizio è stato affidato ad un operatore economico con affidamento diretto.

Considerato che il Consiglio Comunale ha deliberato la gestione in forma associata del citato servizio nell'ambito del PLUS presumibilmente a partire dal 2015, questo comune successivamente all'imminente scadenza dell'affidamento in corso, procederà ad un nuovo affidamento mediante procedura negoziata, prevedendo la scadenza per il 31.12.2014.

Termine dell'affidamento: la scadenza dell'affidamento è il 31.12.2013

2. Servizio infermieristico

Breve descrizione: il servizio è rivolto agli anziani e/o disabili sottoposti a terapie anticoagulanti, che con frequenza plurisettimanale sono sottoposti a prelievi ematochimici. La finalità del servizio è quella di consentire a coloro che sono impossibilitati a spostarsi nei centri prelievi ubicati in altri comuni, di poter effettuare il prelievo a domicilio.

Importo del servizio: € 1.500,00

Copertura della spesa: la spesa complessiva trova copertura finanziaria con fondi comunali e con contribuzione dell'utenza sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale (per il 2014 deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 10.03.2014).

Modalità di affidamento: il servizio è stato esternalizzato. Si procede annualmente all'affidamento ad un operatore economico presente nel territorio. Considerata l'esiguità dell'importo dell'affidamento, per il 2014 si procederà ad affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, previa indagine di mercato.

Termine dell'affidamento: la scadenza del nuovo affidamento è prevista per il 31.12.2015

1. Servizio di assistenza domiciliare

Descrizione del servizio: il servizio consiste nell'assistenza presso il domicilio di persone anziane che abbiano i requisiti di accesso

Importo del servizio: € 13.500,00

Copertura della spesa: Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, la copertura finanziaria della spesa è garantita da fondi comunali e dalla contribuzione dell'utenza sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale (per il 2014 deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 10.03.2014).

Modalità di affidamento: il servizio è stato affidato ad un operatore economico con affidamento diretto, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. Considerato che il Consiglio Comunale ha deliberato la gestione in forma associata del citato servizio nell'ambito del PLUS presumibilmente a partire dal 2015, questo comune successivamente all'imminente scadenza dell'affidamento in corso, procederà ad un nuovo affidamento mediante procedura negoziata, prevedendo la scadenza per il 31.12.2014..

Termine dell'affidamento: la scadenza dell'affidamento è il 31.12.2013

2. Servizio di trasporto scolastico

Breve descrizione: A Monteleone Rocca Doria non esistono plessi scolastici per cui gli alunni sono costretti quotidianamente a recarsi al più vicino plesso di Villanova Monteleone. Pur riconoscendo indubbiamente la rilevanza economica, si registrano diverse interpretazioni sulla natura del servizio come strumentale o pubblico locale; si ritiene più coerente sostenere la prima tesi, tuttavia, preme evidenziare che la scelta dell'operatore è comunque avvenuta nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Copertura della spesa: la spesa complessiva trova copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale, in parte rimborsati dalla regione Autonoma della Sardegna, previa rendicontazione. Non è prevista una quota di contribuzione utenza.

Modalità di affidamento: il servizio è svolto in amministrazione diretta con personale e mezzi dell'ente.

3. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani

Breve descrizione: Il servizio consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema porta-porta, secondo il calendario concordato con il gestore del servizio all'atto dell'affidamento. I rifiuti raccolti sono trasportati presso i centri autorizzati al conferimento.

Modalità di affidamento : Nel 2013, a seguito di bando di gara con procedura aperta andato deserto, si è proceduto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia..

Importo del servizio: € 18.400,00/ anno.

Copertura della spesa: fino al 2012 la copertura finanziaria è garantita con fondi di Bilancio. Con riferimento a tale servizio gli utenti pagano al Comune la propria quota di competenza, stabilita per il 2014 sulla base delle tariffe della TARI deliberate dal Consiglio Comunale.

Termine dell'affidamento: l'affidamento è scaduto il 31.12.2013 e, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, si è proceduto con affidamenti diretti.

4. Servizio di illuminazione pubblica

Breve descrizione: si tratta di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica. Non comprende la manutenzione degli impianti.

Modalità di affidamento: con determinazione del responsabile del servizio tecnico si è proceduto ad individuare una società di consulenza e brokeraggio, per l'assistenza e consulenza gratuite nelle fasi di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica per la

pubblica illuminazione, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 del decreto legge n. 95/2012. Il servizio di distribuzione dell'energia elettrica attualmente è affidato a Edison spa.

5. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Breve descrizione: la gestione del servizio è in capo alla società Abbanoa Spa, a totale partecipazione pubblica. Il Comune di Monteleone Rocca Doria detiene una quota di partecipazione pari al 0,00301647%.

Importo del servizio: è regolato da un preciso piano tariffario. Gli utenti pagano il servizio direttamente ad Abbanoa secondo un piano tariffario stabilito dall'Autorità territoriale d'ambito ATO Sardegna, nata a seguito dell'individuazione di un unico ambito territoriale ottimale.

Copertura della spesa: la spesa complessiva è totalmente a carico degli utenti.

Termine dell'affidamento: il Consiglio Comunale non ha deliberato nessuna scadenza. Il predetto servizio in capo alla società Abbanoa spa potrebbe potenzialmente cessare qualora l'organo consiliare deliberasse l'uscita dalla compagine sociale della società partecipata.

6. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Breve descrizione: trattandosi di servizio strumentale, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 34 comma 20 e 21 del d.l. n. 179/2012.

7. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA (SITO E SOFTWARE APPLICATIVI)

Breve descrizione: trattandosi di servizio strumentale, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 34 comma 20 e 21 del d.l. n. 179/2012.